

Parti

Appellante-ricorrente: TJ

Appellato-resistente: Inspectoratul General pentru Imigrări

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'espressione «dispositivo speciale di correzione», di cui all'articolo 9 della direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali ⁽¹⁾, debba essere interpretata nel senso che essa non può comprendere gli occhiali da vista.
- 2) Se con l'espressione «dispositivo speciale di correzione», di cui all'articolo 9 della direttiva 90/270/CEE del Consiglio, debba intendersi unicamente un dispositivo utilizzato esclusivamente sul posto di lavoro/nell'adempimento delle mansioni lavorative.
- 3) Se l'obbligo di fornire un dispositivo speciale di correzione, previsto dall'articolo 9 della direttiva 90/270/CEE del Consiglio, riguardi esclusivamente l'acquisto del dispositivo da parte del datore di lavoro o se possa essere interpretato estensivamente, ossia comprendendo anche l'ipotesi che il datore di lavoro si faccia carico delle spese necessarie sostenute dal lavoratore al fine di procurarsi il dispositivo.
- 4) Se sia compatibile con l'articolo 9 della direttiva 90/270/CEE del Consiglio la copertura di tali spese da parte del datore di lavoro sotto forma di un aumento generale della retribuzione, corrisposto permanentemente a titolo di «aumento per condizioni di lavoro gravose».

⁽¹⁾ GU 1990, L 156, pag. 14.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 30 giugno 2021 —
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E, C; / S, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid**

(Causa C-402/21)

(2021/C 391/14)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State.

Parti

Ricorrenti: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E, C

Resistenti: S, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questioni pregiudiziali

1. Se cittadini turchi che beneficiano dei diritti di cui agli articoli 6 o 7 della decisione n. 1/80 ⁽¹⁾ possano ancora invocare l'articolo 13 della decisione medesima.
2. Se dall'articolo 14 della decisione n. 1/80 discenda che i cittadini turchi non possono più invocare l'articolo 13 della decisione n. 1/80 laddove, a causa del loro comportamento personale, rappresentano una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società.
3. Se la nuova restrizione, ai sensi della quale il diritto di soggiorno di cittadini turchi può essere revocato anche dopo vent'anni per motivi di ordine pubblico, possa essere giustificata invocando i mutati orientamenti a livello sociale che hanno dato adito a detta nuova restrizione. Se al riguardo sia sufficiente che la nuova restrizione risponda all'obiettivo dell'ordine pubblico, oppure se sia richiesto anche che la restrizione sia idonea a conseguire detto obiettivo e non vada oltre quanto a tal fine necessario.

⁽¹⁾ Decisione n. 1/80, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall'Accordo che crea un'associazione tra la CEE e la Turchia.